

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **161/1987** (ECLI:IT:COST:1987:161)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **26/03/1987**; Decisione del **06/05/1987**

Deposito del **13/05/1987**; Pubblicazione in G. U. **20/05/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4247**

Atti decisi:

N. 161

ORDINANZA 6-13 MAGGIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1979 dal pretore di Nardò nel procedimento civile vertente tra, Trotta Antonio e Fidelpol - Vigilanza, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il pretore di Nardò, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 604/1966 in relazione agli artt. 3, 24, 101 e segg. Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, stabilendo che il licenziamento deve essere impugnato, sotto pena di decadenza, con "qualsiasi atto scritto", nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, contiene una previsione di eccessiva genericità, la quale conferisce al giudice poteri interpretativi esorbitanti dalla sua funzione istituzionale, quale è delineata dagli artt. 101 e segg. Cost.;

che, invero, nell'ambito di tale previsione, la scrittura non potrebbe ritenersi richiesta né ad substantiam (difettando espresse comminatorie di nullità per la mancata osservanza di tale forma) né ad probationem (posto che la norma non fa menzione di tale esplicita funzione);

che, di conseguenza, l'apprezzamento della corrispondenza del caso di specie all'archetipo normativo finisce per essere legato a criteri sproporzionatamente soggettivi: il che irrazionalmente si discosta dalla sua maggiore precisione usata dal legislatore allorché con la stessa legge n. 604/1966 ha stabilito (art. 2) che il licenziamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore sotto pena di inefficacia, ovvero con gli artt. 633 e 634 cod. proc. civ. e con l'art. 198 cod. proc. pen. ha indicato chiaramente la forma degli atti rispettivamente necessari per ottenere un decreto ingiuntivo o per proporre una valida impugnazione nel rito penale;

che le esposte censure si palesano infondate prima facie;

che, in effetti, la norma impugnata ha inteso più che imporre una forma vincolata per l'atto in questione, semplicemente assicurare, attraverso la forma richiesta, il controllo sull'osservanza del termine stabilito, come è reso palese anche dalla prevista equivalenza dell'intervento dell'organizzazione sindacale;

che proprio la genericità della previsione tende ad assicurare idoneità all'impugnativa posta in essere non solo con documenti sottoscritti dalla parte interessata ma anche con ogni altro scritto a questa riferibile, con la condizione esplicitamente posta, dell'idoneità a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento;

che, pertanto, rispetto a siffatte proposizioni normative, il giudice può utilizzare i consueti strumenti ermeneutici ed avvalersi di poteri di valutazione ed apprezzamento non diversi da quelli che valgono per la generalità dei casi soggetti alla sua cognizione, stabilendo la norma chiaramente le modalità e la funzione dell'atto di impugnazione del licenziamento;

che l'evenienza di diverse interpretazioni da parte di giudici diversi, lungi dal costituire la conseguenza patologica dei termini in cui la norma è formulata, è fisiologicamente connaturata al nostro sistema giudiziario;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e segg. Cost., dal Pretore di Nardò con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.